

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI AGOSTO ●●●

5 VENERDÌ
CAMERA DI COMMERCIO

Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione. Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2011 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio, con la maggiorazione dello 0,4%, da parte delle persone fisiche e degli altri contribuenti soggetti agli studi di settore.

Per maggiori informazioni si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 27/2011 a pag. 27.

IMPRESE

Versamento 3ª rata per rivalutazione beni immobili e affrancamento saldo attivo con maggiorazione. Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore che hanno voluto utilizzare le agevolazioni previste all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge n. 185 del 29-11-2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28-1-2009, e successivamente modificato con decreto legge n. 5 del 10-2-2009, scegliendo il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata dello 0,4%, dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio e dell'eventuale imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, qualora non vi abbiano già provveduto entro lo scorso 6 luglio.

Si vedano sull'argomento le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 11 e 22, rispettivamente, del 19-3-2009 e del 6-5-2009, e l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 11/2009 a pag. 98.

IRPEF

Versamento cumulativo ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta con maggiorazione. I sostituti d'imposta persone fisiche, e gli altri soggetti interessati dagli studi di settore che nel corso del 2010 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni e con la sola maggiorazione dello 0,4%, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta. La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all'articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23-12-1997), come modificato dall'articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

10 MERCOLEDÌ
FRANTOI E IMPRESE
DI TRASFORMAZIONE

Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Il presente adempimento dovrebbe riguardare solo gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, poiché dall'1-7-2011 tutti gli altri soggetti interessati devono adottare i registri telematici di cui all'art. 7 del decreto Mipaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10º giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Attenzione
al 20 agosto

Le scadenze di sabato 20 agosto riguardano anche termini scaduti domenica 31 luglio, che potevano essere adempiuti entro lunedì 1º agosto, e termini del 15 e 16 agosto che godono della proroga disposta con l'art. 3, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12-5-2011 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14-5-2011); poiché il 20 agosto cade di sabato, gli adempimenti possono essere effettuati entro lunedì 22 agosto. **Pa.M.**

Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597 e ACIU.2010.800, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010 e del 22-11-2010.

20 SABATO
IVA

Fatturazione differita per consegne di luglio. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di luglio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di luglio, anziché al mese di agosto.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di luglio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato stabilito nel mese di luglio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi modesti. I contribuenti Iva, per le fatture di modesto importo emesse nel corso del mese precedente, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA Cessioni al minuto

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono

entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

IVA

Richiesta di rimborso infrannuale. L'articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazioni e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi 3 trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 2° trimestre 2011 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare con il mod. F24 (per il 2° trimestre il codice è 6037) tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010 e 19/2011, rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011.

Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti.

Per altre informazioni sull'argomento si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 15/2011 a pag. 30.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI

Versamento rata. I contribuenti che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010, e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011 in base al modello Unico 2011, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza con il modello di pagamento unificato F24.

Il termine odierno riguarda sia i soggetti con partita Iva per la rata «naturalmente» in scadenza al 16 agosto, sia i soggetti non titolari di partita Iva per la rata «naturalmente» in scadenza al 31 luglio, poiché entrambe le scadenze sono state differite a oggi con l'art. 3, comma 1, del dpcm 12-5-2011 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14-5-2011).



Per cessioni a privati consumatori da parte di aziende in regime Iva ordinario la registrazione dei corrispettivi riferiti al mese precedente può essere effettuata con un'unica annotazione

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella 1 e nella tabella 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011, a pag. 30, tenendo presente l'errata corrige pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2011, a pag. 4.

IVA

Versamento rateale saldo 2010. I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2011 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2010, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale sesta rata maggiorando l'imposta dovuta dell'1,65%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9 rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2011) e la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2011.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2010, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Liquidazione mensile di luglio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di luglio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 agosto per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di luglio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato stabilito nel mese di luglio.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con

regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e 21/2009 entrambi a pag. 66.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010 e 19/2011, rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011.

Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2011, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato stabilito nel mese di giugno (decreto ministeriale del 15-11-1975).

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di luglio sopra riportata.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al secondo trimestre 2011 (contribuenti trimestrali), salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.

Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali.

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005.

In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 20-8-2010 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-7-2010, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2010 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la sesta rata dell'acconto 2011 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16-3-2005.

MODELLO 770/2011 SEMPLIFICATO E ORDINARIO

Presentazione dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Coloro che nel corso del 2010 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2011:

- il mod. 770/2011 semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali;

- il mod. 770/2011 ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d'imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.

Entrambi i modelli vanno presentati entro oggi in forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata modello Unico 2011, avvalendosi esclusivamente dell'invio telematico.

Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento ritenute Irpef 2010 e irregolarità mod.770/2010.

Come ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la presentazione di denunce possono avvalersi del cosiddetto «ravvedimento operoso» per regolarizzare la situazione beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie.

Il ravvedimento è possibile sempre che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione a un decimo del minimo, i sostituti d'imposta che presentano telematicamente, sempre entro oggi, i modelli 770/2011 semplificato e ordinario per l'anno d'imposta 2010, i quali non hanno versato, in tutto o in parte entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel corso dell'anno 2010, ovvero hanno presentato i modelli 770/2010 con dati infedeli.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi.

I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2011 e le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 29 del 9-2-2011.

Versamento contributi lavoratori dipendenti.

Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la nuova denuncia UniEMens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed EMens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il

termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Le aliquote per il 2011 sono rimaste invariate in quanto con l'art. 1, comma 39, della legge di stabilità 2011 n. 220 del 13-12-2010 (Supplemento ordinario n. 281 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21-12-2010) è stato abrogato l'art. 1, comma 10, della legge 24-12-2007 n. 247 (Finanziaria per il 2008) che ne prevedeva l'aumento in misura pari allo 0,09%.

Si vedano anche le circolari Inps n. 13 del 2-2-2010 e 30 del 9-2-2011 reperibili sul sito internet www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%.

Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI AGOSTO ●●●

20 SABATO

EMERGENZA LINGUA BLU

Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall'influenza catarrale dei ruminanti (lingua blu), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

IVA

Operazioni intracomunitarie agricole e esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese di giugno versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

Comunicazione mensile dati operazioni black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti *black list*) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di giugno 2011.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento

e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato dm 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, i dm 4-5-1999, 21-11-2001 (modificato con dm 27-7-2010) e 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E e 2/E rispettivamente del 21-10-2010 e del 28-1-2011.

Si fa inoltre presente che entro oggi è possibile rettificare o integrare le comunicazioni originarie validamente presentate entro il 30-6-2011 senza applicazione di sanzioni.

Data la complessità dell'obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 luglio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di giugno;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 18 luglio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di giugno sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 luglio scorso, in tutto o in parte, la quinta rata dell'Iva a saldo per il 2010 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2011 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2011, non hanno versato entro

il 18 luglio scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it

25 GIOVEDÌ

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di luglio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

Attenzione al 20 agosto

Le scadenze di sabato 20 agosto riguardano anche termini scaduti domenica 31 luglio, che potevano essere adempiuti entro lunedì 1° agosto e termini del 15 e 16 agosto che godono della proroga disposta con l'art. 3, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12-5-2011 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14-5-2011); poiché il 20 agosto cade di sabato, gli adempimenti possono essere effettuati entro lunedì 22 agosto. **Pa.M.**

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda, per ultima, anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it

Pertanto, dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

30 MARTEDÌ REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° agosto; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° agosto. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2012.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004 prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati».

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità di quest'anno, già anticipata nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 16/2011 a pag. 29, è la possi-

bilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nella sopra richiamata circolare n. 26/E alla quale si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

QUOTE LATTE

Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di giugno 2011, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell'Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.

Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all'Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).



La dichiarazione di giacenza 2010-2011 fa riferimento a vini e/o mosti detenuti alle 24 del 31 luglio

Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole del 31-7-2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2010 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-8-2010;
 - i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2010 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-8-2010.
- Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

31 MERCOLEDÌ IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, CONTRIBUTI

Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva. I soggetti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011 in base al modello Unico 2011, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza con il modello di pagamento unificato F24.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle *tabelle 1 e 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011 a pag. 30, tenendo presente l'errata correge pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2011 a pag. 4.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modifica-

zioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di luglio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno, entro oggi si deve emettere e registrare apposita autofattura.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

Comunicazione mensile dati operazioni black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti *black list*) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di luglio 2011.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Si fa inoltre presente che entro oggi è possibile rettificare o integrare le comunicazioni originarie validamente presentate entro il 31-5-2011 senza applicazione di sanzioni. Data la complessità dell'obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto Sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

INPS

Invio telematico nuovo modello UniE-Mens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di luglio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2007 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-8-2007;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-8-2009;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-8-2007 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-8-2007 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-8-2009.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2011 a pag. 33.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° agosto scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-7-2011;
 - i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° agosto scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-7-2011;
- Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

MESE DI SETTEMBRE...

3 SABATO

PAC FORAGGI DA TRASFORMAZIONE Presentazione domanda di modifica.

I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda unica di pagamento (16-5-2011) possono, entro oggi, presentare domanda di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009, delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

Si veda al riguardo, tra le altre, la circolare Agea n. 18 del 18-4-2011.

4 DOMENICA

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte da Unico 2011 per persone fisiche e contribuenti soggetti a studi di settore. Le persone fisiche e i soggetti diversi che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, hanno ottenuto una piccola proroga dei termini per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011.

Coloro che non hanno provveduto entro il 5 agosto scorso al pagamento delle somme dovute maggiorate dello 0,40% possono regolarizzare la situazione pagando entro lunedì 5 settembre (poiché il 4 cade di domenica) gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza origina-

rio. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

La suddetta proroga dei versamenti si applica anche ai soggetti non persone fisiche che partecipano a società soggette agli studi di settore.

In caso di rateazione degli importi dovuti si devono applicare gli interessi riportati nella tabella 2 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011 a pag. 30, tenendo presente l'errata correge pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2011 a pag. 4.

10 SABATO

SETTORE VITIVINICOLO

Denuncia giacenze per la campagna 2010-2011. Scade il termine per presentare la dichiarazione di giacenza dei vini e/o dei mosti detenuti alla mezzanotte del 31-7-2011, come previsto dal regolamento Ce del Consiglio n. 436/2009 del 26-5-2009.

I quantitativi di vini e/o di mosti viaggiati alla mezzanotte del 31 luglio devono essere dichiarati dal destinatario indicato sul documento di trasporto.

Sono esonerati da tale obbligo i consumatori privati, i rivenditori al minuto che vendono direttamente al consumatore finale quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 L, i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per immagazzinare e condizionare quantitativi di vino non superiori a 10 hL.

Per informazioni più dettagliate sull'argomento è opportuno fare riferimento al decreto del Ministero delle politiche agricole n. 1205 del 25-5-2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18-6-2004) con il quale sono state riformulate in un unico testo le disposizioni vigenti in materia.

Per le modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione di giacenza (telematica o con altri sistemi) si veda la circolare Agea n. DGU.2011.10 del 21-7-2011, reperibile sul sito internet www.agea.gov.it, nella quale viene chiarito che il termine ultimo di presentazione è prorogato al 12 settembre dato che il 10 è sabato; i soggetti che hanno la residenza, se persone fisiche, o la sede legale, se persone giuridiche, nel territorio della Toscana, devono presentare la dichiarazione di giacenza all'Artea, Organismo pagatore della Regione Toscana, secondo modalità direttamente stabilite dalla Regione stessa.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario